



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTO il decreto legislativo 31 Dicembre 2012, n. 249 recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi", di seguito indicato "decreto legislativo n. 249/12";

VISTO l'art. 21, comma 1 del decreto legislativo n. 249/12, il quale stabilisce che le funzioni dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), di cui alla legge 4 Giugno 2010, n. 96, articolo 17, comma 5, lettera e), relativa alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri;

VISTO il decreto legislativo n. 249/12 ed in particolare l'art. 7, comma 3, che prevede la possibilità per l'Organismo centrale di stoccaggio di avvalersi della piattaforma per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche n. 17371 del 30 Maggio 2013, con il quale è stato approvato il modello di rilevazione annuale di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo n. 249/12, riguardante la struttura dei depositi di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale di capacità superiore a 3.000 metri cubi;

CONSIDERATA l'esigenza, sulla base dello stesso art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12, di costituire, organizzare e gestire una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza presso il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali;

DECRETA

Art. 1

Principi di costituzione della Piattaforma

1. E' costituita presso il Gestore dei Mercati energetici S.p.A. (GME) la piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera.
2. La piattaforma opera in condizioni di neutralità, trasparenza e concorrenza con la finalità di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento ove rendere note e negoziare le capacità logistiche disponibili nel breve, nel medio e nel lungo periodo unitamente alle relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, anche attraverso l'utilizzo di modelli standardizzati.
3. La piattaforma opera con un ruolo di neutralità rispetto ai soggetti che domandano o offrono capacità logistica in piena trasparenza.
4. Al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta, sono previsti modelli standardizzati attraverso i quali i titolari o locatari dei depositi che si avvalgono della piattaforma dovranno rendere note e negoziare le condizioni dei servizi disponibili.
5. L'avvio definitivo dell'attività della piattaforma, da stabilire con decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GME, di cui all'art. 21 comma 4 del decreto legislativo n. 249/2012, è preceduto da una consultazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Art. 2

Campo d'applicazione

1. Le capacità logistiche che devono essere rese note e che possono essere negoziate attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, sono quelle destinate allo stoccaggio o al transito di benzine, gasoli, biocarburanti e jet fuel del tipo cherosene.
2. Con successivo decreto ministeriale il campo di applicazione può essere esteso anche ad altre capacità logistiche relative ad ulteriori categorie di oli minerali.
3. L'utilizzo della piattaforma per la negoziazione da parte dei soggetti interessati all'acquisizione di capacità di logistica è facoltativo.
4. L'accesso alla piattaforma da parte dei soggetti interessati alla domanda di logistica è consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti nell'ambito della disciplina della Piattaforma.

Art. 3

Avvio della Piattaforma

1. Il GME elabora una proposta di disciplina della Piattaforma che viene inviata al Ministero Sviluppo Economico e messa in consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, al fine di individuare le reali esigenze dei soggetti che intendono avvalersi della piattaforma e facilitare l'incontro tra domanda ed offerta delle infrastrutture logistiche.
2. Il GME, al termine della consultazione di cui al comma 1, formula la proposta definitiva della disciplina della Piattaforma, evidenziando le modalità con le quali si è tenuto conto dei risultati della consultazione.
3. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n.249/2012, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta del GME, è approvata la disciplina della Piattaforma.
4. La data di avvio della Piattaforma, dopo una fase transitoria di sperimentazione determinata dal GME, è determinata, su proposta dello stesso GME, dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n.249/2012.
5. Durante la fase transitoria di sperimentazione i soggetti possono liberamente utilizzare la Piattaforma senza alcun onere.
6. A decorrere dalla data di avvio della Piattaforma, i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali comunicano al GME, dandone notizia al Ministero dello Sviluppo Economico, i dati sulla capacità di stoccaggio e di transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, i dati relativi alla capacità impegnata in base a contratti sottoscritti, nonché i servizi negoziati sulla Piattaforma, utilizzando i modelli standardizzati di cui all'articolo 1, comma 4.
7. Con il decreto di cui al comma 3, sono altresì approvati i contenuti dei modelli da utilizzare per le comunicazioni dei dati di cui all'articolo 1 comma 4 del presente decreto, caratterizzati da modalità semplici e trasparenti, che tengano conto della necessità di garantire un utilizzo razionale delle infrastrutture logistiche, consentendo una programmazione ottimale della loro attività.

8. L'Acquirente Unico, nelle sue funzioni di Organismo centrale di stoccaggio (OCSIT), può accedere alla Piattaforma sia per le proprie esigenze di mantenimento delle scorte specifiche, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n.249/2012, sia per i servizi di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, di cui all'articolo 7, comma 2, del già citato decreto legislativo n.249/2012.

Roma, 09/08/2013

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Gilberto Diulce)

